

## REGOLAMENTO (CE) N. 2205/2002 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2002

**che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2132/2002 <sup>(6)</sup>, stabilisce i bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.
- (2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini riproduttori (codice NC ex 0102 10) prevede un quantitativo annuo di 400 animali. L'esame dei dati forniti dalle autorità francesi induce a ritenere che tali quantitativi non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno di tali dipartimenti per il 2002. È quindi opportuno, per tale anno, aumentare il suddetto quantitativo di 50 animali.

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.  
<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.  
<sup>(3)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.  
<sup>(4)</sup> GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.  
<sup>(5)</sup> GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.  
<sup>(6)</sup> GU L 325 del 30.11.2002, pag. 21.

(3) In seguito alla constatazione di un errore materiale, occorre rettificare il codice tariffario per le carcasce e le mezzene congelate di carni di animali della specie suina domestica di cui all'allegato II, parte 10, del regolamento (CE) n. 21/2002.

(4) Il bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile delle isole Canarie in carni bovine fresche/refrigerate prevede un quantitativo annuo di 20 000 tonnellate per i prodotti di cui al codice NC 0201. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole dimostra che il quantitativo suddetto non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno delle Canarie per il consumo diretto nel 2002. È quindi opportuno, per tale anno, aumentare il suddetto quantitativo di 1 000 tonnellate. L'esame dei dati indica al contrario una sottoutilizzazione del quantitativo di carni bovine congelate, inizialmente fissato a 16 500 tonnellate per il 2002. È quindi opportuno ridurre il suddetto quantitativo di 1 650 tonnellate.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni bovine e per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue.

- 1) La parte 6 dell'allegato I è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) La parte 10 dell'allegato II è sostituita dall'allegato II del presente regolamento.
- 3) La parte 8 dell'allegato III è sostituita dall'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punti 1 e 3, si applica fino al 31 dicembre 2002.